



TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

Sezione Penale

Il Giudice dott. Giuseppe Molfese,
letta l'istanza di liquidazione onorari avanzata dall' avv. _____ difensore di fiducia di
_____, ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 13.09.2007 (procedimento penale
n. _____ n.d.r.)

OSSERVA

In via preliminare deve rilevarsi che il *dies a quo* per il computo del tempo utile per la prescrizione del diritto di credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è da individuarsi nel provvedimento conclusivo del procedimento (nel caso di specie: 28.10.2010); ai sensi dell'art.83 D.P.R. 115/2002, infatti, le spettanze del difensore sono liquidate con decreto di pagamento "*al termine di ciascuna fase o grado del processo*".

Nei rapporti tra Erario e Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi applicabile la prescrizione presuntiva di cui all'art.2956, II comma, c.c. in virtù della quale il diritto dei "*professionisti per il compenso dell'opera prestata*" si prescrive in tre anni ed in tale categoria concettuale dottrina e giurisprudenza pacificamente collocano anche il credito dell'Avvocato.

L'istituto è applicabile al caso di specie giacché l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass.Civ., sez.VI-2, ordinanza n.1539 del 27 gennaio 2015).

Il secondo comma dell'art.2957 c.c. prevede espressamente che per le competenze dovute agli Avvocati "*...il termine decorre dalla decisione della lite...*", facendo in tal modo riferimento alla data di deposito del provvedimento conclusivo del primo grado di giudizio, non dovendo considerarsi le eventuali fasi instaurate successivamente (pur essendo anch'esse coperte dal beneficio del patrocinio erariale ex art.75, I comma, D.P.R. n.115/2002 e per le quali poteva essere presentata una autonoma istanza, con decorrenza dalla data del provvedimento definitivo della relativa fase).

Deve, inoltre, evidenziarsi che nel caso di compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice richiesto della liquidazione possa rilevare d'ufficio la prescrizione in quanto il rapporto obbligatorio che lega l'Amministrazione e il difensore del non abbiente può essere collocato nel *genus* delle obbligazioni pubbliche (o obbligazioni di diritto pubblico) e, in particolare, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie dei privati verso lo Stato.

Sul punto, a parere di questo Giudice, l'onorario spettante al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio non si differenzia per natura e funzione dalla indennità spettante ad un ausiliario del magistrato (es. custode), entrambe infatti hanno come presupposto un rapporto di natura

pubblicistica, caratterizzato dalla effettiva e concreta impossibilità della controparte (il Ministero) di eccepire l'intervenuta prescrizione, non risultando la stessa nella sua disponibilità (è evidente che non partecipa alla procedura di liquidazione).

In ogni caso, trattandosi di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell'ambito delle obbligazioni cd. pubbliche, e, dunque, di una procedura in cui non sono rilevanti solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della collettività tutta, il giudice deve ritenersi quasi obbligato di farsi carico degli interessi pubblici coinvolti.

Dunque, il credito in esame era esigibile già al termine del *processo di primo grado conclusosi in data 28.10.2010 (sentenza contestuale)* mentre la suindicata istanza di liquidazione è stata depositata in Cancelleria solo in data 13.09.2018, quasi otto anni dopo l'emissione del provvedimento che ha definito la fase (ed il grado) giurisdizionale di riferimento e, dunque, ben oltre i tre anni previsti ex art.2956 c.c., senza che sia stata eventualmente allegata documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito oggetto di liquidazione.

Ritiene, dunque, il Giudicante che l'istanza in esame deve essere rigettata per intervenuta prescrizione ex art.2956 c.c. del diritto di credito in esame, dovendosi considerare interamente trascorso il triennio previsto da tale norma;

Sul punto, come chiarito dal Tribunale di Milano, ordinanza del 02/04/2015 Sez. VI-3, allo spirare del termine triennale avviene l'inversione dell'onere della prova in merito alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento in caso di contestazione e diniego del compenso e, per l'effetto, sarà il difensore a dover provare di non essere stato pagato.

Pertanto, sulla base di tale considerazione, proprio il legale (creditore) sarà tenuto a dimostrare la mancata soddisfazione del credito *attraverso il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, della perdurante esistenza del rapporto obbligatorio* (Cass. 15 aprile 2014 n. 8735; Cass. 2 dicembre 2013 n.26986).

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di liquidazione presentata dall'avv.

Si comunichi.

Fermo, 19.09.2018



IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Molise